

Roma, 1° agosto 2000
Prot. n. 0244/00/E.1./E.20.
CIRC. N. 16256

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Lavoratori extracomunitari - D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Autorizzazioni all'impiego per lavori particolari - Circolare del Ministero del lavoro.

Con circolare n. 34 del 5 giugno 2000, il Ministero del lavoro, recependo indicazioni formulate in sede di tavolo intergovernativo, aveva dato disposizioni alle proprie strutture periferiche di sospendere, nelle more della definizione delle modalità applicative dell'art. 27, comma 1, lett. a) e i), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le autorizzazioni di ingresso di lavoratori stranieri richieste in base alla predetta normativa.

La lettera a) del citato art. 27 si riferisce all'ingresso di dirigenti o personale altamente specializzato, destinati ad operare presso sedi ubicate in Italia, dipendenti da società con sede principale nel territorio di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, nonchè di dirigenti destinati ad operare in sedi principali, ubicate in Italia, di società italiane o di società di un altro stato UE.

La lettera i), invece, si riferisce agli ingressi di personale dipendente da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, temporaneamente trasferito presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia per l'esecuzione di prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti in Italia e le persone fisiche o giuridiche residenti all'estero.

Correggendo i contenuti della citata circolare n. 34/2000, con successiva circolare n. 47 del 12 luglio 2000 il Ministero del lavoro - recependo le indicazioni di

Confindustria che aveva rilevato gli effetti negativi dell'intervenuto blocco - ha tempestivamente modificato le precedenti indicazioni, specificando che le disposizioni contenute nella circolare n. 34 non devono trovare applicazione "per le istanze che si riferiscono a rapporti in corso o al rinnovo di contratti già stipulati", fermi restando i limiti temporali di durata delle autorizzazioni fissati nel d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e agli ingressi di cui al comma 1, lettera a), del citato art. 27.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/it